

**LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI SESSUALI DEI CHIERICI E IL PRINCIPIO DEL *NE BIS IN IDEM*  
NEI RAPPORTI TRA GIURISDIZIONE CANONICA E GIURISDIZIONE PENALE STATALE**

di Angelo Licastro

(Professore ordinario di Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Messina)

SOMMARIO: 1. La questione dell'applicabilità del principio del *ne bis in idem* processuale nell'ambito dei rapporti tra due sistemi giuridici, l'uno rispetto all'altro «indipendente» e «sovrano» in un proprio «ordine», egualmente impegnati nella repressione degli abusi sessuali dei chierici. – 2. La vicenda sottoposta all'esame della Corte di cassazione. – 3. I rapporti tra due giurisdizioni, quella canonica e quella statale, l'una esterna rispetto all'altra, di fronte al principio del *ne bis in idem*. – 4. I rapporti tra giurisdizione canonica e giurisdizione statale alla luce della ipotetica limitata portata applicativa della norma sul rinnovamento del processo in Italia (art. 11 Cp) e del tentativo di estendere a una dimensione internazionale la norma processuale sul divieto di un secondo giudizio (art. 649 Cpp). – 5. I punti deboli della lettura data dalla Cassazione della norma speciale contenuta nell'art. 23 cpv. del Trattato lateranense. – 6. Brevi notazioni conclusive.

1. Una recente pronunzia della Suprema Corte offre lo spunto per tornare a riflettere sulla materia degli abusi sessuali dei chierici sui minori, stavolta con specifico riferimento ad alcune questioni processuali legate ai rapporti tra la giurisdizione canonica e la giurisdizione penale statale.

Secondo la Cassazione<sup>1</sup>, nulla osta a che il chierico, giudicato in sede canonica per fatti inquadrabili secondo la legge italiana come abusi sessuali a danno di minori (nel caso di specie, la condotta ricadeva sotto la previsione dell'art. 609 *quater* n. 2 Cp), possa essere giudicato per quegli stessi fatti anche dalla giurisdizione statale.

---

<sup>1</sup> Cass. 17.9.2021 n. 34576, in *DeJureGFL*. Sulla pronunzia si veda N. Galantini, *Bis in idem per il cittadino già giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica per un fatto contemplato dal codice canonico e sottoposto a giudizio in Italia per lo stesso fatto previsto dal codice penale*, in *Sistema pen.*, 2.11.2021.

Il principio di diritto non è innovativo, in quanto già puntualmente espresso in un precedente del 2018<sup>2</sup>, ma la nuova pronunzia della Corte offre ora una più articolata illustrazione delle ragioni atte a sorreggerlo, con interessanti considerazioni in parte inedite.

La vicenda chiama in causa il principio del *ne bis in idem*, essenzialmente nella sua versione o declinazione *processuale* (equivalente al divieto di sottoporre più volte a processo una persona per il medesimo fatto)<sup>3</sup>; principio consolidato, espressamente sancito dagli artt. 649 e 669 Cpp, per il caso in cui sia destinato ad attuarsi all'interno del nostro stesso ordinamento, ma di più recente emersione e varia consistenza quando ricostruito in funzione del suo operare in rapporto a più ordinamenti statali (così detto *ne bis in idem internazionale*). L'irriducibilità, in linea di principio, dell'ordinamento della Chiesa a un ordinamento statale, essendo il primo «indipendente» e «sovrano» rispetto al secondo solo in un proprio «ordine» (art. 7 co. 1 Cost.), complica poi ulteriormente il quadro, spiegando perché quella sottoposta all'esame della Cassazione è una fattispecie del tutto peculiare, non riconducibile alla regolamentazione di norme puntuali, ma rimessa ad una disciplina che deve necessariamente essere ricostruita tenendo conto dei principi generali che governano il rapporto tra ordinamento statale e ordinamenti confessionali.

Come si cercherà di dimostrare nelle pagine che seguono, la pronunzia fa corretta applicazione dei principi concernenti il peculiare modo in cui rilevano, dal punto di vista dell'ordinamento statale, gli assetti organizzativi interni della Chiesa cattolica, qualora vengano in gioco la generalità degli organi titolari di potestà di giurisdizione (in materia penale). Si avrà anche modo di chiarire che la soluzione tecnica della questione dipende pure dalla possibilità di individuare – e, se del caso, entro quali limiti – negli schemi organizzativi interni della Chiesa, eventuali convergenze rispetto alle caratteristiche tipiche di un vero e proprio ordinamento “statale”.

---

<sup>2</sup> Cass. 18.5.2018 n. 21997, in *DeJureGFL*. Anche questa pronunzia ha riguardato fatti di violenza sessuale posti in essere da un sacerdote a danno di minori. Su di essa si veda L. Barontini, *Rigiudicabile in Italia il chierico rimesso allo stato laicale? Il ne bis in idem tra dimensione internazionale e doppio binario sanzionatorio*, in *DPP*, n. 1/2020, 99 ss.

<sup>3</sup> Più remota – ma non assente – è la rilevanza dell'altra versione del principio del *ne bis in idem*, quella sostanziale, equivalente al divieto di sanzionare più volte una persona per lo stesso fatto (in ragione delle sue diverse possibili qualificazioni). Detto diversamente, il «*ne bis in idem* sostanziale nega, sul piano dei principi, che il medesimo fatto possa essere addebitato più volte allo stesso soggetto, qualora l'applicazione di una sola delle norme in cui il fatto è sussumibile ne esaurisca, per intero, il contenuto di disvalore sia da un punto di vista oggettivo, che soggettivo» (G. Ranaldi, F. Gaito, *Introduzione allo studio dei rapporti tra ne bis in idem sostanziale e processuale*, in *AP*, n. 1, 2017, 9). Del resto, il principio del *ne bis in idem* processuale, «pur nella sua autonoma *ratio* di certezza ed economia processuale, entro certi limiti salvaguarda anch'esso la finalità di giustizia sostanziale del primo»: F. Mantovani, *Diritto penale, Parte generale*<sup>4</sup>, Padova 2001, 492. Nel senso, invece, che «il divieto d'un secondo giudizio sulla *eadem res* ha poco da spartire, anzi niente» con la versione sostanziale del principio, in quanto «puro fenomeno giudiziario», F. Cordero, *Procedura penale*<sup>8</sup>, Milano 2006, 1205.

2. L'autorità ecclesiastica emana un decreto (extragiudiziale) di condanna di un parroco<sup>4</sup>, ritenuto responsabile di abusi sessuali su un minore. Il sacerdote riesce a evitare la sanzione della dimissione, ossia della perdita dello stato clericale<sup>5</sup>, ma non quella (meno grave) del divieto di svolgere per tutta la vita attività parrocchiale in contatto con minori, della sospensione per tre anni dall'esercizio del ministero sacerdotale e, infine, dell'obbligo di dimora per un periodo di cinque anni all'interno di un centro residenziale per il sostegno psicologico al clero<sup>6</sup>. Le pene inflitte saranno scontate dal sacerdote.

Dal canto loro, il Tribunale di Pescara, nel giugno del 2018 – una volta dichiarato inammissibile dalla Cassazione il ricorso presentato dall'imputato volto a fare dichiarare l'improcedibilità del giudizio – e la Corte d'appello di L'Aquila<sup>7</sup> condanneranno, in relazione agli stessi fatti, il sacerdote a tre anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 609 *quater* n. 2 Cp. Come si è già accennato, la questione, sollevata nel giudizio di merito e poi riproposta davanti alla Cassazione, è se quest'ultima condanna integri un *bis in idem* rispetto a quella pronunciata nell'ordinamento canonico e comporti dunque una (inammissibile) doppia punizione per un medesimo fatto.

A prima vista, sembrerebbero ricorrere tutte le caratteristiche di un vero e proprio *bis in idem*: c'è un procedimento svoltosi davanti a un tribunale (quello ecclesiastico) seguito da un "nuovo giudizio" svoltosi davanti a un altro tribunale (quello statale); c'è

<sup>4</sup> Decreto penale del delegato dell'Arcivescovo di Pescara-Penne 8.6.2015.

<sup>5</sup> Tale sanzione era stata, invece, irrogata dal Pontefice nella vicenda decisa dal citato precedente della Cassazione del 2018.

<sup>6</sup> Cass. 17.9.2021, cit., punto 2 del *Ritenuto in fatto*. Si tratta di pene così dette «espiatorie», delle quali un elenco è dato dal can. 1336 c.j.c. Nel diritto penale della Chiesa, le pene «espiatorie» costituiscono una categoria distinta dalle pene «medicinali» (o «censure») (can. 1312, § 1 c.j.c.). Queste ultime perseguono l'obiettivo principale della correzione dell'autore del delitto, ossia «il conseguimento del pentimento, in coscienza, del colpevole» (R. Bertolino, *Lezioni di diritto canonico* raccolte a cura di M.C. Ruscazio, Torino 2007, 152); hanno dunque «lo scopo di favorire l'emenda del reo e di farlo recedere dalla sua condotta illecita» (G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto canonico*<sup>5</sup>, Torino, 2018, 244); le prime «rappresentano invece una dimensione più oggettiva, pur essendosi abbandonata la dizione di 'pene vendicative' utilizzata nel codice del 1917; esse infatti sono rivolte primariamente alla tutela dei valori oggettivi della quiete e della pace all'interno della comunità» (R. Bertolino, *op. e loc. cit.*), attraverso l'espiazione del delitto e quindi la punizione della colpa. Naturalmente questa distinzione ha un valore relativo, in quanto «tutte le pene canoniche, se rivestono generalmente una funzione preventiva diretta a dissuadere i consociati dal violare la legge, hanno lo scopo di restaurare la giustizia, ricomporre l'ordine pubblico leso, riparare lo scandalo, e soprattutto di promuovere il pentimento e l'emenda del reo» (G. Dalla Torre, *op. e loc. cit.*). Cfr., altresì, E. Martinelli, *L'azione penale nell'ordinamento canonico. Uno studio di diritto comparato*, Torino 2011, 47, dove si sottolinea che «[s]e nelle realtà statuali la pena assume connotati di costrizione fisica, in campo ecclesiale sarà una coazione di ordine psicologico che, pur potendo avere connotazioni concrete, risulterà teleologicamente ordinata all'emenda dell'errante e alla riconferma della efficacia sacramentale della comunità», nonché C. Cianitto, *L'ordine violato: le pene espiatorie*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. Marchei, D. Milani, J.P. Cerioli, Bologna 2014, 185 ss. Sul tema, da una prospettiva ancora più generale, cfr. R. Botta, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001; G. Lo Castro, *Responsabilità e pena nel diritto della Chiesa. Premesse antropologiche*, in *Il mistero del diritto*, vol. III. *L'uomo, il diritto, la giustizia*, Torino 2012; M. Ventura, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Napoli 1996.

<sup>7</sup> App. L'Aquila, 28.5.2020.

l'irrogazione di una "pena" seguita dalla irrogazione di un'altra "pena"; c'è – e comunque, per quel che qui maggiormente interessa, può anche essere assunto come elemento dato in partenza per scontato – il requisito dell'"identità del fatto" (da intendere, com'è noto, nel contesto in esame, in senso materiale-naturalistico)<sup>8</sup>. Ad una analisi appena meno superficiale della vicenda, ci si accorge però che qualcosa non torna in tale ricostruzione e che la decisione dei Supremi Giudici sia sostanzialmente corretta, sebbene, come si vedrà più avanti, alcuni passaggi della motivazione si prestino a qualche rilievo critico.

A differenza del precedente del 2018, particolare attenzione è ora dedicata alla norma dell'art. 23 del Trattato lateranense (l. 27.5.1929 n. 810), pure invocata dal ricorrente in quella occasione<sup>9</sup>, ma lasciata nell'ombra dai Supremi Giudici. Nell'ultima

---

<sup>8</sup> Sia la giurisprudenza nazionale, sia le Corti europee (ragguagli, per queste ultime, in L. Barontini, *op. cit.*, 101 s.) sono ormai orientate nel senso che il requisito dell'"identità del fatto" atto a precludere un nuovo giudizio non dipenda dalla qualificazione giuridica astratta della condotta, del nesso causale e dell'evento (in senso giuridico), ma sia da ricostruire in termini materiali, avendo riguardo ai suddetti elementi naturalisticamente intesi.

La pacifica ricorrenza del requisito di "identità del fatto" è un elemento che differenzia la vicenda presa in esame dalla pronunzia di cui ci si sta occupando, rispetto a quella oggetto della decisione del 2018. In quella occasione, nel corso del giudizio di merito, si era ritenuta non provata l'identità dei fatti su cui si erano rispettivamente pronunziati gli organi ecclesiastici e i tribunali statali. Sollevata la questione davanti alla Suprema Corte, questa ha ribadito che «ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona», rendendo tutto ciò imprescindibile la prova che le condotte vagliate dai giudici ecclesiastici coincidano esattamente con quelle oggetto di contestazione in sede di giustizia penale statale, considerate in tutti gli elementi costitutivi spazio-temporali, mentre i riferimenti ricavabili dai vari provvedimenti emanati dagli organi ecclesiastici sono stati ritenuti generici e come tali non idonei a fondare il giudizio di identità richiesto ai fini della applicabilità del principio (Cass. 18.5.2018, cit., punto 8 del *Considerato in diritto*). Non può giustificare un mancato o approssimativo accertamento sul punto neppure la circostanza che l'indisponibilità dell'istruttoria canonica non sarebbe imputabile all'imputato; né ci si può accontentare di un giudizio fondato soltanto su una valutazione di verosimiglianza (*ibidem*). La sentenza aderisce così «ad un pressoché univoco orientamento giurisprudenziale che attribuisce all'imputato l'onere della prova sul fatto preclusivo»: L. Barontini, *op. cit.*, 101.

<sup>9</sup> Come si ricava dall'esposizione del fatto contenuta nella motivazione della sentenza della Cassazione, il ricorrente aveva tratto argomento anche dall'art. 23, cpv., del Trattato lateranense per sostenere la tesi dell'efficacia preclusiva del nuovo giudizio da ricollegare alle pronunzie canoniche, sottolineando che esso comporta sia l'applicazione diretta nello Stato di queste decisioni con conseguente perdita del diritto alla remunerazione da parte del sacerdote che presta servizio nella diocesi, sia il «pieno riconoscimento della giurisdizione sovrana della Chiesa, attraverso la capacità di punire il responsabile di un delitto, riconoscendo lo Stato gli effetti all'interno del suo ordine»: Cass. 18.5.2018, cit., punto 2.1 del *Ritenuto in fatto*.

Sulla citata disposizione del Trattato lateranense la bibliografia è molto vasta. Tra gli scritti più risalenti, cfr. C. Cardia, *Rilevanza civile delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici di cui all'art. 23 cpv. del Trattato lateranense*, in *Studi per la revisione del Concordato*, Padova 1970, 349 ss.; Id., *Contenuto e limiti del sindacato civile sugli atti e provvedimenti ecclesiastici di cui all'art. 23, cpv., trattato lateranense*, in *FI*, 1981, I, 2810 ss.; P.G. Caron, *Efficacia civile degli atti ecclesiastici di cui all'art. 23 cpv. del Trattato lateranense*, in *Dir. eccl.*, 1944-1945, 221 ss.; P. Colella, *Considerazioni sull'interpretazione dell'art. 23, cpv., del trattato lateranense*, in *FI*, 1980, I, 379 ss.; F. Della Rocca, *L'art. 23 del trattato lateranense e i limiti della sua applicabilità*, in *GI*, 1943, I, 1, 337 ss.; L. Grassi, *Il potere spirituale e disciplinare della Chiesa nell'ordinamento giuridico italiano*, Napoli 1960; A.C. Jemolo, *Significato e valore dell'art. 23 del Trattato del Laterano*, in *FI*, 1941, I, 575 ss.; E. Piga, *La giurisdizione sui chierici e sui religiosi in materia spirituale e disciplinare (Osservazioni sull'articolo 23, 2° comma del Trattato Lateranense)*, in *Dir. eccl.*, 1933, 547 ss.; V. Rovera, *La giurisdizione ecclesiastica sui chierici e sui religiosi nel diritto italiano*, Milano 1959; C. Ruperto, *L'art. 23 cpv. del Trattato lateranense quale momento di «colligatio» fra ordine canonico*

pronunzia, però, mentre le considerazioni svolte a proposito dei motivi fatti valere con il ricorso in qualche modo collegati con le norme (di diritto comune) concernenti il rinnovamento del giudizio in Italia nei confronti di chi sia già stato giudicato all'estero (art. 11 Cp) e il divieto di un secondo giudizio (evidentemente valido solo all'interno del nostro stesso ordinamento) per chi sia stato (prosciolto o) condannato in via definitiva (art. 649 Cpp) appaiono condivisibili, non del tutto persuasivo è, invece, il tipo di approccio adottato dalla Cassazione proprio nei confronti della norma speciale di cui all'art. 23 cpv. del Trattato del Laterano, dove si prevede l'efficacia (automatica) in Italia delle sentenze e dei provvedimenti canonici, in materia spirituale o disciplinare, pronunciati nei confronti di ecclesiastici o religiosi.

Ma procediamo con ordine, soffermandoci, anzitutto, sui principali passaggi logici della sentenza della Cassazione collegati con le richiamate disposizioni di diritto comune.

3. La condanna pronunciata dall'autorità ecclesiastica rappresenta l'esito di un procedimento affidato, nell'ambito dell'ordinamento canonico, alla competenza della Congregazione per la dottrina della fede, che è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa latina, nonché per le Chiese orientali cattoliche. Le norme in vigore sui così detti «delicta graviora»<sup>10</sup> prevedono che essa giudichi i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti (art. 1 § 1). Tra i delitti più gravi contro i costumi c'è «il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni» (art. 6 § 1 n. 1).

Valgono anche particolari norme di procedura: la Congregazione per la dottrina della fede, ricevuta notizia di un delitto più grave, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione (art. 16). L'Ordinario – come, del resto, la stessa Congregazione (art. 21 § 2) – può procedere con decreto per via extragiudiziale ai sensi del can. 1720 c.j.c. (in alternativa all'avvio di un processo penale giudiziario). In questo caso, l'Ordinario renderà note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi; valuterà accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti; se conterà con certezza del delitto, emanerà il decreto

---

e ordine civile, in *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Milano 1981, 489 ss.; L. Sada, *L'art. 23 del trattato del Laterano e l'ordine proprio della Chiesa*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 1972 ss.; M. Zacchi, *La insindacabilità da parte del giudice civile degli atti e provvedimenti dell'Autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare e concernenti persone ecclesiastiche e religiose*, in *Dir. eccl.*, 1940, 408 ss. Tra gli scritti più recenti mi limito a richiamare quello di M. Toscano, *L'art. 23 del Trattato lateranense: l'efficacia civile dei provvedimenti a carico di ecclesiastici e religiosi*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., 203 ss. (cui rinvio per ulteriori indicazioni).

<sup>10</sup> *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2010, 419 ss.

di condanna, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto. Sulla base della norma del can. 1419 § 1 c.j.c., il Vescovo può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri.

Alla luce di quanto precisato, si può fissare un primo punto da tenere fermo nell'esame della vicenda in esame: il decreto penale di condanna consegue all'esercizio di una potestà di giurisdizione radicata nell'ordinamento canonico<sup>11</sup>, sicché la questione riguardante l'ammissibilità del nuovo giudizio va affrontata e risolta nei termini di un possibile *concorso tra due giurisdizioni*, quella canonica e quella penale dello Stato italiano, *l'una rispetto all'altra esterna*<sup>12</sup>.

Da questa premessa, che può essere assunta come pacifica, discendono tre conseguenze.

Anzitutto, non ha senso lamentare una violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Indipendentemente dalla importanza intrinseca della disposizione<sup>13</sup>, e anche a non volere considerare che né la Convenzione né i suoi protocolli vincolano la Santa Sede, la Chiesa cattolica o lo Stato della Città del Vaticano<sup>14</sup>, tale norma sancisce infatti il principio del *ne bis in idem* solo con riguardo alla giurisdizione *interna* di uno Stato membro<sup>15</sup> e quindi potrebbe interessare il caso in esame solo qualora i tribunali ecclesiastici fossero dei tribunali

---

<sup>11</sup> Ai sensi del can. 1311 § 1 c.j.c., «[l]a Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti». In questo modo, l'«ordinamento canonico [...] si autoqualifica come ordinamento primario e originario, come tale in possesso di uno *ius nativum* anche in materia penale corrispondente e adeguato alla sua autonomia»: R. Bertolino, *op. cit.*, 149.

<sup>12</sup> Cfr. Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.3 del *Considerato in diritto*: «gli ambiti giurisdizionali da porre nella specie a raffronto tra loro al fine di valutare l'eccezione difensiva, sono costituiti, da un lato, dalla giurisdizione canonica, cui il chierico è assoggettato in ragione del suo *status* clericale, e, dall'altro, dalla giurisdizione statale (nella specie quella italiana), cui egli è invece assoggettato in ragione del suo *status civitatis* (essendo l'imputato cittadino italiano cui è rimproverato un fatto-reato commesso in Italia)».

<sup>13</sup> ... chiaramente confermata dal fatto che nessuna deroga all'articolo, in tempo di guerra o di altro pericolo pubblico eccezionale, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione (art. 4 par. 3 Protocollo cit.).

<sup>14</sup> Sottolinea (con riferimento al precedente del 2018, ma con considerazioni estensibili alla pronuncia in esame) che l'argomento della mancata adesione della Santa Sede alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e ai suoi protocolli «avrebbe avuto significato laddove l'invocazione della garanzia fosse avvenuta nel rito canonico», L. Barontini, *op. cit.*, 104. Ma, in realtà, qualora la Santa Sede fosse stata parte della Convenzione, il divieto avrebbe operato sempre soltanto all'interno dell'ordinamento canonico, mentre, in mancanza di quella adesione, si può solo dire che non opera *neanche* all'interno di quell'ordinamento.

<sup>15</sup> Stabilisce tale disposizione al par. 1 che «[n]essuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato». Come chiarito dalla *Guida all'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2020, 6, sono le parole «dalla giurisdizione dello stesso Stato» a circoscrivere l'applicazione dell'articolo all'ambito nazionale (*ivi* riferimenti alla giurisprudenza degli organi della Convenzione che hanno dichiarato irricevibili le doglianze relative a procedimenti coinvolgenti diversi Paesi membri). Sul punto cfr., altresì, i rilievi svolti dalla pronuncia in esame della Cassazione nel punto 1.4 del *Considerato in diritto*. La Corte europea dei diritti dell'uomo (20.2.2018, *krombach c. Francia*), ricorda, inoltre, «que le comité des droits de l'homme interprète similairement l'article 14 § 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lequel "nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays"» (par. 37).

interni allo Stato. Il che è evidentemente da escludere, non tanto perché «aventi dimensione assimilabile a quelli propri di altra e paritaria entità statale», come affermato dalla Cassazione<sup>16</sup>, ma perché facenti parte della struttura organizzativa di un sistema giuridico non territoriale caratterizzato da “indipendenza” e “sovranità” (solo) in un suo proprio “ordine” rispetto all’“ordine proprio” dello Stato (art. 7 co. 1 Cost.).

La precisazione non è superflua o ridondante, in quanto seguendo alla lettera la motivazione addotta dalla Corte, si porrebbero le condizioni per vagliare, rifacendosi in partenza o per definizione a una vera e propria *dimensione interstatale* (o *internazionale*), i rapporti tra giurisdizione canonica e giurisdizione penale dello Stato, mentre potrà essere eventualmente l’analogia, solo in ben definite circostanze e con effetti assolutamente limitati, ad autorizzare un tale tipo di approccio<sup>17</sup>.

In secondo luogo, non poteva andare a buon fine neppure il tentativo di invocare l’art. 23, co. 1, del Trattato lateranense, secondo cui, com’è noto, per l’esecuzione nella Repubblica delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale: a prescindere dal significato del rinvio al diritto internazionale contenuto nella predetta disposizione<sup>18</sup>, non c’è alcuna equivalenza, come giustamente ritenuto dalla Corte, tra le «sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano» e le sentenze o i decreti emanati dagli organi (nel nostro caso, l’Ordinario o la Congregazione per la dottrina della fede) facenti parte della struttura organizzativa dell’ordinamento canonico<sup>19</sup>.

C’è solo da precisare che una qualche analogia potrebbe basarsi sul dato sostanziale della «intervenuta irrogazione, mediante provvedimento definitivo, di una pena privativa, scontata, della libertà personale»<sup>20</sup>. E non può sottacersi che c’è certamente un fondo di verità in quanto allegato dal ricorrente, e cioè che in presenza di una vera e propria *pena limitativa della libertà personale* non abbia molto senso

<sup>16</sup> Cfr. Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.3 del *Considerato in diritto*.

<sup>17</sup> Sia consentito sul punto il rinvio ad A. Licastro, *Problemi e prospettive del diritto ecclesiastico internazionale dopo la legge n. 218 del 1995*, Milano 1997, 23 ss.

<sup>18</sup> Secondo il ricorrente, il rinvio alle norme del diritto internazionale contenuto nell’art. 23, co. 1, del Trattato lateranense opererebbe con riguardo ai «vari trattati europei ratificati dall’Italia introduttivi anche del principio del *ne bis in idem*» (è quanto si desume da Cass. 17.9.2021, cit., punto 2.2 del *Ritenuto in fatto*). Ma è appena il caso di ricordare che, per opinione dottrinale praticamente pacifica, la disposizione del Trattato rinvia «alle norme interne di procedura internazionale dettate dalle leggi del processo penale e civile»: A. Licastro, *op. cit.*, 68. Tutt’al più si può precisare che «il procedimento s’attiverà per via diplomatica, seguendo poi le procedure indicate dalla normativa italiana relativa»: G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico*<sup>3</sup>, Torino 2007, 347.

<sup>19</sup> Sin dal punto 1.2 del *Considerato in diritto* la Cassazione aveva correttamente precisato che il decreto penale che ha condannato il sacerdote «non è certamente riconducibile nel novero dei provvedimenti adottati dai tribunali dello Stato della Città del Vaticano, entità distinta ed autonoma rispetto alla Santa Sede, avente potestà giurisdizionale per i delitti previsti dal codice penale e commessi all’interno di questo stesso Stato». Si veda poi il punto 1.4 del *Considerato in diritto*, dove la Corte ribadisce «la applicabilità di tale previsione alle sole sentenze “dei tribunali della Città del Vaticano” (ovvero Tribunale di prima istanza, Corte d’Appello e Corte di cassazione) e non anche delle autorità ecclesiastiche».

<sup>20</sup> Cfr. Cass. 17.9.2021, cit., punto 2.3 del *Ritenuto in fatto*.

distinguere se il provvedimento di condanna sia una sentenza statale oppure no (ma su questo punto si tornerà più oltre).

In terzo luogo, se si ritenesse di potere ricorrere, per risolvere la questione tecnica in esame, ai principi del così detto “doppio binario sanzionatorio” (amministrativo-penale) – come, secondo taluno, almeno nel precedente del 2018, la Corte avrebbe tacitamente fatto<sup>21</sup> – bisognerebbe sempre considerare che ci troveremmo di fronte a un «doppio binario sanzionatorio *sui generis*»<sup>22</sup>, in quanto quei principi sono stati elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo per governare il caso di cumulo dei procedimenti sanzionatori all'interno dello stesso ordinamento statale, stabilendo quando l'approccio sanzionatorio cumulativo è in contrasto col principio del *ne bis in idem*. A tal fine, il testo stesso dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo porterebbe a distinguere, ad esempio, i «procedimenti disciplinari» dai «procedimenti penali» (in linea di principio, quindi, tra loro cumulabili), ma l'elaborazione giurisprudenziale ha portato a individuare alcuni parametri (così detti «criteri di Engel»)<sup>23</sup>, sulle cui basi aprire a una valutazione che guarda più alla sostanza che alla forma delle qualificazioni della procedura e della sanzione offerte dall'ordinamento nazionale. Se particolarmente severa o afflittiva, anche una sanzione irrogata al termine di un procedimento amministrativo o disciplinare potrebbe rivestire carattere sostanzialmente penale e ricadere quindi nella previsione del menzionato art. 4.

A mio parere, la Corte di cassazione insiste (deve farlo) sulla natura penale della sanzione canonica solo perché chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 649 Cpp (norma che presuppone, appunto, la duplicazione di un giudizio penale)<sup>24</sup>: ogni tacito o implicito riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza europea sul doppio binario sanzionatorio non può mai trascurare, per quel che qui interessa, che essi alludono necessariamente a una duplicazione del processo nell'ambito di uno stesso ordinamento.

---

<sup>21</sup> Si tratta della tesi di L. Barontini, *op. cit.*, 104. Va, peraltro, sottolineato che, rispetto a quel precedente (il cui «substrato argomentativo [...] sembra presumere – inconsapevolmente – una sorta di *reductio ad unum* del principio» del *ne bis in idem*: L. Barontini, *op. cit.*, 102), nella pronuncia più recente, pur ponendosi ancora una volta l'accento sulla (determinazione della) natura (penale) della sanzione inflitta al sacerdote, si è molto chiari nel collocare la questione in una dimensione tipicamente trans-statale o internazionale.

<sup>22</sup> Così (in riferimento al precedente del 2018), L. Barontini, *op. cit.*, 100.

<sup>23</sup> C. eur., Ad. Plen., 8.6.1976, *Engel e altri c. Paesi Bassi*. Si tratta della qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale (cui viene riconosciuto un rilievo relativo); della natura dell'illecito e dell'elevata severità della sanzione (cui viene riconosciuta, anche in via alternativa oltre che cumulativa, maggiore rilevanza sintomatica).

<sup>24</sup> Per i riferimenti giurisprudenziali che consentono di ritenere «assolutamente consolidata l'impostazione tradizionale, secondo cui il principio sancito dall'art. 649 c.p.p. ed il divieto di doppio giudizio si riferiscono, in esclusiva, alla categoria degli illeciti formalmente penali stante la concezione legale del reato a cui è improntato il nostro sistema penale», rinvio a G. Ranaldi, F. Gaito, *op. cit.*, 24, nt. 71 (pure a p. 24 si legge la frase riportata tra virgolette).



Ciò vale anche per il *test* della «sufficientemente stretta connessione sostanziale e temporale» tra procedimenti simultanei (valido anche nel caso in cui uno dei due procedimenti si concluda prima dell'altro)<sup>25</sup>. Confrontando i due procedimenti (quello canonico, assimilato a un procedimento amministrativo, e quello penale statale), sembrano emergere profili indicati dalla Corte europea come indici di «sufficiente connessione» (il perseguimento di finalità diverse e complementari da parte dei due procedimenti; la prevedibilità della duplicità dei due procedimenti), con conseguente non operatività del principio del *ne bis in idem*, e profili indicativi invece di mancanza di «sufficiente connessione» (assenza di una adeguata interazione tra le varie autorità competenti per far sì che i fatti accertati in un procedimento siano utilizzati anche nell'altro; assenza di meccanismi compensativi e di scomputo della sanzione già irrogata finalizzati a garantire che la complessiva entità delle sanzioni sia proporzionata), che dovrebbero condurre ad affermare invece l'operatività del predetto principio<sup>26</sup>.

4. Anche le censure fondate sugli artt. 2, 3 e 10, co. 1, Cost., sono state correttamente giudicate infondate (in questo caso basta guardare già alle relazioni tra giurisdizioni propriamente statuali, senza dovere entrare nel merito della possibile analogia tra sentenze statali e sentenze degli organi ecclesiastici): pure nei rapporti tra due giurisdizioni statuali, infatti, non c'è un «diritto inviolabile dell'uomo», riconosciuto dalla Repubblica o dalla Comunità internazionale, che possa in qualche modo ritenersi compromesso dal nuovo giudizio.

Il principio del *ne bis in idem* processuale, nella sua versione «interstatale» o «internazionale», non è in alcun modo riconosciuto come principio generale dal nostro ordinamento.

Ne è prova inconfutabile l'art. 11 Cp, secondo il quale, nel caso in cui il reato, per il quale il cittadino o lo straniero sia stato già giudicato all'estero, sia stato commesso nel territorio italiano, si procede sempre a un nuovo giudizio in Italia; mentre qualora il reato sia stato commesso all'estero (nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10 Cp) si procede a un nuovo giudizio in Italia qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. C'è solo da precisare che, sebbene il giudizio straniero non precluda affatto un nuovo giudizio in Italia sul medesimo fatto, esso non è però del tutto irrilevante: infatti, ai sensi dell'art. 138 Cp, in caso di rinnovamento del giudizio in Italia, la pena scontata all'estero è sempre computata (cioè detratta da quella eventualmente irrogata

<sup>25</sup> Tale tipo di *test* risulta valorizzato da C. eur. GC, 15.11.2016, *A e B c. Norvegia* (per come precisato ai parr. 132 e 134 della sentenza).

<sup>26</sup> Ritiene che provando ad applicare tale «nuovo statuto del *ne bis in idem* all'ipotesi del chierico rimesso allo stato laicale e giudicato per gli stessi fatti dal giudice penale, la garanzia non avrebbe – comunque – trovato applicazione», L. Barontini, *op. cit.*, 106.

in Italia) tenendo conto della specie di essa; e il criterio della detrazione si applica pure per la carcerazione cautelare che vi sia stata all'estero, secondo i criteri fissati dall'art. 137 Cp<sup>27</sup>.

Certo, un conto è quanto previsto dal codice penale<sup>28</sup>, altro discorso sono i diritti inviolabili dell'uomo costituzionalmente garantiti o i principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti. Gli uni e gli altri non sono poi completamente sovrapponibili alle linee tendenziali sempre più destinate a consolidarsi nei rapporti internazionali.

Un parametro utilissimo per identificare l'esistenza di un siffatto diritto inviolabile, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale, potrebbe essere la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>29</sup>, ma, come si è già visto, l'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla predetta Convenzione sancisce il principio del *ne bis in idem* solo con riguardo alla giurisdizione interna di uno Stato membro.

Quel principio, secondo l'opinione comune e come ancora una volta ha chiarito la Consulta, «con affermazioni sino ad oggi rimaste, su tale specifico punto, immutate»<sup>30</sup>, non è riconosciuto neppure dal diritto internazionale consuetudinario<sup>31</sup>.

---

<sup>27</sup> A un principio solo parzialmente diverso da quello del codice penale si è ispirato il decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 (in tema di responsabilità amministrativa degli enti), dove si è previsto che «[n]ei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto». Cfr. F. Centonze, «*Ne bis in idem* internazionale e rinnovamento del giudizio. Il problema della tutela dei diritti fondamentali delle persone fisiche e degli enti collettivi», in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu) (9.7.2020).

<sup>28</sup> Ritieni che la disposizione «si pone [...] in totale distonia con il sistema pattizio attuale, internazionale ed eurounitario», dovendo, peraltro, pure segnalare che anche le nuove norme del decreto legislativo 3.10.2017 n. 149, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, «sembrano manifestare il disinteresse verso le sorti del soggetto nei cui confronti è stata emessa la sentenza estera, esposto alla sua esecuzione e nel contempo non garantito da una duplicazione processuale qualora sia già in corso in Italia un procedimento o sussista un giudizio *in idem*», N. Galantini, *Sentenze penali e trasferimento dei procedimenti penali nella riforma dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, in *RIDPP*, 2018, n. 2, rispettivamente 607 e 609.

<sup>29</sup> Cfr. C. cost., 25.3.1976 n. 69, punto 4 del *Considerato in diritto*, in *GP*, 1976, I, 138 ss.: «A giudizio di questa Corte, non appare nemmeno giustificata l'affermazione [...] che la inosservanza del principio *ne bis in idem*, garanzia di processo giusto, lederebbe in ogni caso i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione [...]. Le considerazioni già svolte consentono di escludere che quel principio, con riferimento all'efficacia delle sentenze penali straniere, debba essere riconosciuto come inerente ai diritti inviolabili della persona umana in base alla Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848». Si rifà a queste considerazioni della Consulta anche la Cassazione: Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del *Considerato in diritto*.

<sup>30</sup> Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del *Considerato in diritto*.

<sup>31</sup> Cfr. la prima pronuncia della Corte costituzionale in materia, 12.4.1967 n. 48, in *GP*, 1967, I, 286 ss., dove si nega il carattere attuale, nel principio del *ne bis in idem*, di norma internazionale generalmente riconosciuta, sottolineando che «la valutazione sociale e politica dei fatti umani, in specie nel campo penale, si manifesta con variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato. E ciò in conformità dei diversi interessi e dei variabili effetti e riflessi della condotta degli uomini in ciascuno di essi, con la conseguente tendenza a mantenere come regola, nell'autonomia dei singoli ordinamenti, il principio della territorialità». Come ha chiarito anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, 11.2.2003, *Hüseyin Güzütok e Klaus Brügge*, il principio del *ne bis in idem* «implica necessariamente che esiste una fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei loro rispettivi

Sono, piuttosto, alcune convenzioni internazionali che lo prevedono, sia pure con diverse limitazioni e ovviamente con effetto vincolante solo riguardo agli Stati parti delle medesime convenzioni. È il caso, in particolare, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni<sup>32</sup>, cui hanno in seguito aderito numerosi altri Paesi.

È, invece, in ambito eurounitario, con l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>33</sup>, che il principio in questione trova ormai applicazione anche tra giurisdizioni di più Stati membri. Va, peraltro, ricordato, anzitutto, che l'obbligo, per gli Stati membri, di rispettare tale norma vale soltanto quando essi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (art. 51 della Carta) (e non è proprio il caso di parlarne nel caso dei reati di pedofilia); inoltre, la clausola orizzontale di cui all'art. 52 par. 1 della medesima Carta ammette possibili limitazioni del suddetto diritto<sup>34</sup> (come, in generale, per tutti i diritti e libertà ivi riconosciuti); ai sensi della stessa Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, in alcune situazioni, è consentito agli Stati membri di derogare alla regola del "ne bis in idem": tali eccezioni sono indicate nell'art. 55 della Convenzione, reso operativo nei confronti dell'Italia da apposita dichiarazione nei termini di cui all'art. 7 della legge di ratifica ed esecuzione 30.9.1993 n. 388<sup>35</sup> e, come sottolineato dalle Spiegazioni ufficiali alla Carta, sono ora

---

sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetta l'applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati membri, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse» (par. 33). Del resto, il ricorrente nel caso in esame deciso dalla Cassazione aveva proprio sostenuto che la «ratio della reciproca accettazione delle differenze e l'abbandono della prospettiva della previa armonizzazione delle discipline domestiche sarebbe ravvisabile anche con riguardo all'ordinamento della Santa Sede, in un contesto di relazioni tra Italia e Vaticano improntate da sempre in termini di reciprocità e fiducia, che dovrebbe condurre dunque ad affermare l'operatività del *ne bis in idem* in punto di riconoscimento delle pronunce giudiziarie» (Cass. 17.9.2021, cit., punto 2.1 del *Ritenuto in fatto*).

<sup>32</sup> In *Suppl. ord. alla Gazz. Uff.* 2.10.1993 n. 232. L'art. 54 della Convenzione prevede che «[u]na persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della Parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita».

<sup>33</sup> «Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge». Su tale disposizione, C. Amalfitano, R. D'Ambrosio, *Art. 50, Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato*, in *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, a cura di R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo e O. Razzolini, Milano 2017, 1026 ss.; A. Oriolo, *Il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE*, in *Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia. L'applicazione giurisprudenziale del Titolo VI della Carta*, a cura di A. Di Stasi, Napoli 2019, 335 ss.

<sup>34</sup> Cfr., sul punto, B. Nascimbene, *Il divieto di bis in idem nella elaborazione della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Sistema pen.*, n. 4/2020, 95 ss. (in part., 99 ss.).

<sup>35</sup> L'art. 7 l. n. 388 del 1993 stabilisce che «[l]'articolo 54 della Convenzione non si applica nelle ipotesi previste nell'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della Convenzione stessa» e che «[a]i sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione, costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato».

disciplinate dall'articolo 52 par. 1 della medesima. Tutto ciò può portare a un qualche ridimensionamento degli effetti del principio di cooperazione, rispetto alla prospettiva tipicamente nazionalistica che tende a privilegiare il principio di territorialità, persino all'interno dell'Unione europea, i cui Paesi membri sono impegnati in un processo avanzato di integrazione, e nell'ambito di applicazione del relativo diritto.

Alla luce di tutte queste considerazioni, sembrerebbe doversi concludere, con la Suprema Corte, che il vero ostacolo a ritenere la pronunzia canonica preclusiva di un nuovo giudizio da parte dei tribunali dello Stato è da rinvenire nella assenza di specifici accordi tra lo Stato e la Santa Sede che disciplinino in questo senso la materia<sup>36</sup>. Troppo labile, evidentemente, il richiamo all'art. 20 del Trattato lateranense, operato dal ricorrente, che prevede la «piena esenzione dai diritti doganali e daziari» per le merci provenienti dall'estero e che, transitando per il territorio italiano, sono dirette alla Città del Vaticano. Come giustamente osservano i giudici, non basta questo riferimento normativo a ritenere parte dell'Accordo di Schengen la Santa Sede<sup>37</sup>. Né è pensabile – a differenza di quanto sembrerebbe prefigurare, sebbene in via del tutto ipotetica, la Cassazione – una adesione della Santa Sede, *in quanto supremo organo della Chiesa universale*, all'Unione europea o all'area Schengen.

Resta solo da verificare se una norma, frutto di accordo tra Italia e Santa Sede, utilizzabile per la soluzione della questione in esame, non la si possa rinvenire proprio nell'art. 23 cpv. del Trattato lateranense, sul quale bisogna ora brevemente soffermarsi.

5. C'è un elemento che accomuna l'art. 23 cpv. del Trattato lateranense e l'art. 8 n. 2 dell'Accordo 18.2.1984, fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (l. 25.3.1985 n. 121), che ha apportato modificazioni al Concordato del 1929 (l'art. 8 n. 2 cit. concerne il possibile riconoscimento agli effetti civili delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici): l'uno e l'altro equiparano normativamente, a determinati effetti, alcuni provvedimenti emanati dall'autorità ecclesiastica (rispettivamente, «le sentenze ed i provvedimenti [...] circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari», e le «sentenze di nullità di matrimonio») a provvedimenti provenienti da autorità statali (straniere).

---

<sup>36</sup> Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del *Considerato in diritto*, dove si sottolinea come non «sussistano accordi specifici intervenuti tra le due parti, né la Santa Sede abbia aderito a convenzioni, di cui sia parte anche l'Italia, che abbiano disciplinato, in deroga all'art. 11 cod. pen., il principio del *ne bis in idem*». Reputa che la Corte evochi così «un quadro piuttosto desolante, di evidente arretratezza a fronte della amplificazione del principio sul piano europeo, in forza della dimensione innovativa favorita dall'intreccio delle fonti eurounitarie così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha offerto spunti interpretativi inediti per una attuazione casistica del *ne bis in idem* internazionale, penalizzando le iniziative processuali di Stati terzi rispetto a Schengen o all'UE», N. Galantini, *Bis in idem per il cittadino già giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica*, cit., 3 (enfasi presente nell'originale).

<sup>37</sup> Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del *Considerato in diritto*.

Non può sfuggire, a questo riguardo, che l'equiparazione è condizione imprescindibile per l'eventuale riconoscimento civile<sup>38</sup>. In fondo, se ci si riflette un momento, è dell'art. 23 co. 1 del Trattato lateranense che si sarebbe potuto fare a meno, in quanto le sentenze dei tribunali dello Stato della Città del Vaticano, cui si riferisce la disposizione, sono, appunto, (avuto riguardo alla loro struttura) sentenze di tribunali statali, nei confronti delle quali avrebbero comunque trovato applicazione le disposizioni comuni del nostro ordinamento sul riconoscimento delle sentenze straniere. Non è, invece, norma superflua l'art. 23 cpv. del medesimo Trattato, proprio in quanto si riferisce a provvedimenti dell'autorità ecclesiastica privi del suddetto carattere della "statualità".

Ciò premesso, per la Cassazione è «corretta la lettura della sentenza impugnata secondo cui la norma non contiene alcuna deroga al principio ex art. 6 cod. pen. della giurisdizione dello Stato italiano per i reati commessi nel suo territorio»<sup>39</sup>. Più precisamente, i Supremi Giudici ritengono astrattamente applicabile la norma a casi come quello in esame, ma escludono che essa possa comportare un divieto di nuovo giudizio per i fatti già giudicati in ambito confessionale.

Quanto alla astratta applicabilità della norma<sup>40</sup>, viene, anzitutto, respinta la tesi dei giudici di merito<sup>41</sup>, secondo cui il "settore penale" sarebbe estraneo alle materie "spirituali" e "disciplinari", le sole prese in considerazione dal Trattato. Invero, i Supremi Giudici reputano che l'oggetto della decisione canonica «difficilmente possa assimilarsi alla sola materia "spirituale"»<sup>42</sup>, ma, giustamente, questo non sembra essere considerato un argomento sufficiente a negare l'applicabilità dell'art. 23 cpv. cit., anche probabilmente perché non si è potuto non considerare che il provvedimento ha comunque carattere "disciplinare", come tale pienamente inquadrabile nella previsione della disposizione in esame<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> Conserva piena attualità a questo riguardo quanto in tempi risalenti precisava V. Andrioli, *In tema di sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici in controversie di competenza dei tribunali civili*, in *FI*, 1933, I, 1297.

<sup>39</sup> Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del *Considerato in diritto*.

<sup>40</sup> Non è il caso di approfondire il profilo legato alla mancata intervenuta comunicazione ufficiale della decisione canonica (si veda l'art. 23, cpv., cit., dove si parla di provvedimenti «ufficialmente comunicati alle autorità civili») – cui fa un rapido cenno la Suprema Corte – destinata evidentemente a incidere sulla applicabilità della norma pattizia solo nel caso concretamente esaminato.

<sup>41</sup> La si può vedere ricostruita in Cass. 17.9.2021, cit., punto 2.4 del *Ritenuto in fatto*.

<sup>42</sup> Cass. pen., 17.9.2021, cit., punto 1.4 del *Considerato in diritto*.

<sup>43</sup> Non manca chi in dottrina, da tempo ormai risalente, sottolinea che un «esame comparativo tra norma penale statuale e norma penale canonica evidenzia *ictu oculi* il carattere differenziale delle due sanzioni [...], ed un esame analitico delle pene della Chiesa mette in luce più il carattere di provvedimenti disciplinari, quali sono concepiti nei comuni rapporti d'impiego, per violazione di obblighi propri di una particolare condizione o di un particolare stato, che non come provvedimenti penali per la violazione di doveri civili»: L. Grassi, *op. cit.*, 69.

In tale prospettiva, argomenti nella direzione della non operatività del principio del *ne bis in idem* potrebbero trarsi, per via di analogia, da quella giurisprudenza che in genere esclude di potere ravvisare una violazione del principio nel caso di distinta irrogazione di sanzioni disciplinari: cfr. Cass. civ., 3.2.2017 n. 2927, in *DeJureGFL*, che ha escluso la violazione del *ne bis in idem*, nel caso di sanzione disciplinare irrogata a un notaio dopo la condanna penale per i medesimi fatti, in quanto, «in considerazione della autonomia e della specificità delle

Quanto alle conseguenze di una tale applicazione, secondo la Corte, «la mera previsione di “riconoscimento” di cui all’art. 23, comma 2, non appare potere equivalere a divieto di *bis in idem*, semplicemente comportando, invece, che la decisione in oggetto, proprio perché da far valere anche agli effetti civili (ovverossia in un ambito diverso da quello strettamente ecclesiastico e riguardante, quindi, lo *status* non di chierico ma di cittadino) possa avere piena efficacia anche in Italia (nella specie, ad esempio, con riguardo alla legittima sottoposizione del chierico all’obbligo di dimora inflitto all’imputato in istituto rientrante nello Stato italiano), e dunque non impedendo affatto, tanto più per l’assenza di una specifica deroga al principio di territorialità, un processo per lo stesso fatto anche in Italia»<sup>44</sup>.

Questo passaggio della motivazione va, anzitutto, messo in relazione con una affermazione già precedentemente fatta dai giudici, secondo cui, mentre le sanzioni incidenti sull’esercizio del ministero sacerdotale sarebbero “pene” inerenti «al peculiare *status* confessionale rivestito dal soggetto», la misura consistente nell’ingiunzione di dimora (can. 1337 c.j.c.) sarebbe, invece, “pena” inerente alla sfera «della privazione della libertà personale»<sup>45</sup>. Attraverso la regola del riconoscimento “automatico” di cui all’art. 23 cpv. cit., si otterrebbe dunque il risultato della «legittima sottoposizione» del chierico, dal punto di vista dell’ordinamento italiano, alla “pena”, limitativa della libertà personale, disciplinata dal diritto canonico.

La Corte, come si vede, non parla di “esecutività” della decisione ecclesiastica, termine che avrebbe potuto evocare le tesi risalenti secondo cui, per effetto della norma in esame, lo Stato, in una situazione come quella considerata, di fronte al rifiuto del chierico di osservare la misura disposta nei suoi confronti dall’autorità della Chiesa, avrebbe dovuto mettere a disposizione la sua organizzazione al fine di rendere

---

misure volte a contrastare la violazione dei doveri dei notai, le sanzioni disciplinari non possono farsi rientrare nel sistema sanzionatorio penale e tale quadro normativo non è certo contraddetto dall’applicabilità al procedimento disciplinare di istituti mutuati dal diritto penale in considerazione, da un canto, della rilevanza dell’interesse tutelato e, dall’altro, della esigenza di assicurare idonee garanzie a tutela dei soggetti incolpati» (punto 1.2 dei *Motivi della decisione*); il principio secondo cui «la sanzione disciplinare ha come destinatari gli appartenenti ad un ordine professionale, ed è preordinat[a] all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, sicché ad ess[a] non può attribuirsi natura sostanzialmente penale» è ribadito da Cass. civ. S.U. 20.11.2018 n. 29878, *ivi*, riguardante una sanzione disciplinare inflitta a un avvocato a seguito di condanna penale; cfr. pure Cass. civ. 26.10.2017 n. 25485, *ivi*, secondo cui «[i]n materia di pubblico impiego privatizzato, [...] deve escludersi la natura penale delle sanzioni disciplinari, in quanto il potere disciplinare non è espressione della pretesa punitiva dell’autorità pubblica, ma del potere direttivo del datore di lavoro, inteso come potere di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative dell’impresa o dell’ente che, nei rapporti disciplinati dal d.lgs. n. 165 del 2001, ha natura privatistico-contrattuale. Ne consegue che il lavoratore, condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato, non può invocare l’art. 4 del protocollo 7 della CEDU per sottrarsi al procedimento disciplinare, che il datore di lavoro abbia avviato per i fatti contestati in sede penale».

Resterebbe, peraltro, da interrogarsi sulla validità di tale impostazione quando riferita a misure che comportino la totale privazione di determinati *status*, con conseguenze permanenti a carico del soggetto.

<sup>44</sup> Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del *Considerato in diritto*.

<sup>45</sup> Cass. 17.9.2021, cit., punto 2 del *Ritenuto in fatto*.

concretamente coercitivo il provvedimento ecclesiastico<sup>46</sup>. Resta, tuttavia, improprio, a mio parere, ricollegare la “legittima” sottoposizione del chierico alla sanzione canonica, chiamando in causa la norma dell’art. 23, cpv., cit. e non, piuttosto, le generali garanzie di libertà religiosa di cui è titolare anche chi riveste un peculiare *status*, religiosamente qualificato, all’interno della confessione.

Prefigurare la misura dell’ingiunzione di dimora di cui al can. 1337 c.j.c. come effettivamente limitativa (dal punto di vista dell’ordinamento statale) della “libertà personale”, argomentando anche dal suo carattere “affittivo”<sup>47</sup> – anche se, sicuramente, dal punto di vista esteriore il suo contenuto può apparire uguale a quello di analoghe sanzioni statali – sembra trascurare o, comunque sia, mettere in ombra che il chierico vi si assoggetta del tutto spontaneamente (sempre, ovviamente, dal punto di vista dell’ordinamento statale), tanto da potersi affermare che, appunto, nell’atto di assoggettarsi (liberamente) a quella sanzione egli sta, in fondo, compiendo un atto di esercizio della sua libertà religiosa.

Una diversa conclusione rischierebbe oggi di entrare in contrasto con quanto le stesse Alte Parti contraenti gli Accordi del 1984 hanno previsto richiamando, in fase di

---

<sup>46</sup> Per questa risalente e ormai superata tesi, cfr. V. Rovera, *op. cit.*, 105; E. Piga, *op. cit.*, 562, il quale, proprio con riferimento alla misura del divieto o della ingiunzione di dimora, si era spinto fino a sostenere che «[n]ulla vieta che gli effetti di codeste sanzioni vengano realizzati con la collaborazione degli organi statuali [...] mediante semplici misure di polizia». In realtà, provvedimenti come quelli della proibizione o dell’ingiunzione di dimora potrebbero conseguire effetti civili «solo se si sacrificasse totalmente il principio di indipendenza e di sovranità dei due ordini, civile e religioso»; «[i]n questi casi, e in altri analoghi, i provvedimenti dell’autorità ecclesiastica possono ottenere spontaneo adempimento da parte dei destinatari, ma non rientrano nella previsione dell’art. 23 cpv., che non fa alcun riferimento ai diritti e ai doveri dei chierici e dei religiosi sotto il profilo canonistico»: C. Cardia, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna 1996, 306. Molto diversi sono invece i «provvedimenti e sentenze ecclesiastici che necessariamente incidono nella sfera civile, in quanto investono situazioni giuridiche preesistenti e connesse alla qualificazione ecclesiastica o religiosa del destinatario», come nel caso del provvedimento di dimissione dallo stato clericale (C. Cardia, *op. ult. cit.*, 307, corsivo presente nell’originale).

<sup>47</sup> Cfr. Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.2 del *Considerato in diritto*, dove altresì si esclude che «le considerazioni della parte civile [...] secondo cui il carattere di affittività non sarebbe “nemmeno paragonabile a quello previsto per reati come quello di cui all’imputazione”, considerazioni evidentemente attinenti al solo grado della componente affittiva ma non certo alla sua sussistenza, possono condurre ad una diversa conclusione» (in dottrina, sottolinea che la limitazione della libertà personale conseguente alla sanzione in esame non è «paragonabile» alla detenzione, G. Dalla Torre, *Diritto canonico e principio di legalità*, in *Materiali per un cultura della legalità*, a cura di G. Acocella, Torino 2016, 66, il quale invita, peraltro, a considerare pure «tutti i casi nei quali è previsto che il delinquente “iusta poena puniatur”, disposizione che rinvia a sanzioni che potrebbero avere una incidenza sulla sfera della libertà personale o su quella patrimoniale del reo»). Pure Cass. 18.5.2018, cit., aveva nettamente preso posizione a favore della natura di “pena” da riconoscere alla sanzione della dimissione dallo stato clericale: di fronte alle affermazioni dei ricorrenti, secondo cui essa sarebbe consistita in una «sanzione “severa” [...], formalmente e sostanzialmente di natura penale», che «avrebbe comportato un irreparabile *vulnus* nell’animo dell’imputato, generando in lui un’afflizione pari se non più pesante dell’essere stato ristretto in stato di custodia cautelare per questi fatti per ordine dell’a.g. penale italiana» (punto 2.1), i giudici ribadiranno che «in ordine alla natura “penale” della sanzione inflitta all’imputato in base all’ordinamento canonico non possono esservi dubbi» (punto 6). Sottolinea criticamente che «[n]ella copiosissima giurisprudenza nazionale e dell’Unione europea, ben difficilmente si discute sulla natura penale della sanzione», aggiungendo che «[l]a natura penale della sanzione, nelle sentenze che trattano del *ne bis in idem* internazionale, è sempre stata data per scontata», L. Barontini, *op. cit.*, rispettivamente 101 e 102.

applicazione della norma in esame, l'esigenza irrinunciabile di salvaguardia dei «diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani»<sup>48</sup>.

Inoltre, se effettivamente attraverso la norma dell'art. 23, cpv., cit., si potesse rendere operativo il riconoscimento della pronunzia canonica, "legittimando", nella sfera civile, la limitazione della libertà personale del chierico che essa (nell'ordinamento canonico di provenienza) comporta, diventerebbe più complicato negare l'applicabilità del divieto di *bis in idem*, essendo il principio del rinnovamento del giudizio espressione di quella stessa logica non collaborativa su cui si basa in definitiva anche il principio dell'irrelevanza delle sentenze penali straniere (almeno quanto ai loro effetti principali).

L'autonomia e l'indipendenza dei giudizi risulta invece confermata dalle stesse norme confessionali concernenti il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte di chierici, come opportunamente ricordato dalla Cassazione<sup>49</sup>, così come dal criterio, ivi parimenti evocato, di un analogo concorso tra giurisdizioni desumibile dalle norme riguardanti questi reati vigenti nello Stato della Città del Vaticano, da cui si desume, secondo l'interpretazione degli stessi organi giudiziari vaticani, (una posizione della Confessione cattolica favorevole ad ammettere) l'assenza di una inammissibile duplicazione di giudizio dipendente dagli esiti della procedura canonica: e qui certamente si può dire che la procedura che si svolge davanti ai tribunali dello Stato italiano sta alla procedura canonica allo stesso identico modo in cui sta alla medesima procedura quella svolgentesi presso i tribunali dello Stato della Città del Vaticano.

Tuttavia, la stessa possibilità di concorso di giurisdizioni tra tribunali vaticani e tribunali ecclesiastici evocata dalla Cassazione potrebbe addirittura preludere (ricorrendo determinati presupposti) a una sorta di "tris in idem", ossia al «paradosso di un potenziale *plurimo procedimento in idem*, penale davanti alla autorità giurisdizionale italiana e alla autorità giurisdizionale dello Stato della Città del Vaticano, e 'penale-amministrativo' davanti alla autorità canonica»<sup>50</sup> (con l'unico

---

<sup>48</sup> Punto 2, lett. c del Protocollo addizionale tra Stato e Chiesa cattolica del 18.2.1984: la «Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani».

È palese che la "precisazione" in questione interviene al fine di ricondurre entro i confini di un orizzonte di compatibilità costituzionale la rilevanza civile del potere spirituale e disciplinare della Chiesa, mentre una lettura della norma che sembra prescindere da questa ovvia premessa è quella proposta dai ricorrenti nella vicenda decisa dal precedente del 2018, quando si era tentato di sostenere che proprio la predetta disposizione «confermerebbe che il sistema dei rapporti tra Santa Sede e Stato Italiano sarebbe inequivocabilmente regolato dal principio del *ne bis in idem*»: Cass. 18.5.2018, cit., punto 2.1 del *Ritenuto in fatto*.

<sup>49</sup> Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del *Considerato in diritto*.

<sup>50</sup> N. Galantini, *Bis in idem per il cittadino già giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica*, cit., 4 (enfasi presente nell'originale).



possibile temperamento dello scomputo della carcerazione eventualmente inflitta dai tribunali vaticani)<sup>51</sup>.

Minore rilievo deve, invece, riconoscersi alla disposizione contenuta nell'art. 2, lett. b, del Protocollo addizionale all'Accordo del 18.2.1984, cit., pure richiamata dalla Suprema Corte, secondo cui l'autorità giudiziaria italiana darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici (si veda anche l'art. 129 del d. lgs. 28.7.1989 n. 271, modificato, da ultimo, dall'art. 4 della l. 22.4.2021 n. 70)<sup>52</sup>: che si tratti di «norme finalizzate a consentire l'attivazione anche del procedimento canonico», come sostiene la Cassazione<sup>53</sup>, è affermazione troppo vaga e indeterminata, potendo essere utilizzata a supporto della sopra richiamata conclusione solo qualora si dovesse presupporre che il «procedimento canonico» da avviare, cui fanno riferimento i giudici, sia necessariamente un procedimento «penale» (concernente il medesimo reato per cui si procede in ambito civile). Il che non è, potendo piuttosto l'autorità ecclesiastica essere interessata a conoscere l'avvio del procedimento penale solo per adottare misure disciplinari che comportino, ad esempio, la sospensione cautelare dall'esercizio delle funzioni ministeriali<sup>54</sup>. E in questo caso non può certo parlarsi di duplicazione della sanzione penale per un medesimo fatto necessaria per evocare il divieto derivante dal principio del *ne bis in idem* processuale.

A rigore, neppure l'art. 8 del vecchio Concordato, nella parte in cui stabiliva che «[n]el caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale», depone necessariamente nel senso prospettato dalla Suprema Corte, in quanto la dimissione, ossia la perdita dello stato clericale, pur qualificata come sanzione penale nell'ordinamento della Chiesa, e pur non essendo priva di carattere "afflittivo", non può in alcun modo essere assimilata, come del resto la stessa Cassazione aveva sottolineato, a una sanzione «limitativa della libertà personale», a differenza della

---

<sup>51</sup> Sempre secondo N. Galantini, *Bis in idem per il cittadino già giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica*, cit., 6, sebbene l'ostacolo alla operatività del principio del *ne bis in idem*, nel caso deciso dalla Cassazione, sia «totale e tangibile», bisogna tuttavia chiedersi «quale sia il giusto processo interno se ancora sacrifica i diritti al principio di territorialità dell'art. 11 c.p. o quale sia il giusto processo canonico che consente plurimi processi *in idem* nei rapporti con la giurisdizione vaticana. E ciò in particolare alla luce dei principi del sistema canonico dove i diritti fondamentali dovrebbero essere tutelati indipendentemente dal loro riconoscimento sul piano internazionale» (enfasi presente nell'originale).

<sup>52</sup> «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatta a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede».

<sup>53</sup> Cass. 17.9.2021, cit., punto 1.4 del *Considerato in diritto*.

<sup>54</sup> È quanto, ad esempio, normalmente accade nel caso, previsto dal medesimo art. 129 cit., in cui venga esercitata l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico e il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione.

ingiunzione di dimora, per la quale, pur con tutte le precisazioni più sopra formulate, potrebbe apparire maggiormente fondata l'assimilazione a una misura di «detenzione domiciliare».

6. Di là della questione strettamente tecnica esaminata, da risolvere, in definitiva, sulla base dei principi generali che impediscono di assimilare automaticamente la giurisdizione ecclesiastica a quella esercitata dalle autorità di uno Stato, prima ancora che avendo riguardo alla limitata operatività del principio del *ne bis in idem* processuale nel suo stesso proprio terreno di applicazione che (per quel che interessa in questa sede) è quello internazionale, la pronunzia della Suprema Corte sollecita considerazioni di valenza sistematica ancora più ampia, a proposito della adeguatezza dell'approccio adottato dall'ordinamento canonico nel combattere i fatti abusivi dei sacerdoti a danno dei minori e delle altre persone vulnerabili.

Non può negarsi che, negli ultimi tempi, la Chiesa abbia intensificato la lotta agli abusi sessuali del clero acquistando sempre più consapevolezza della necessità di potenziare gli interventi in chiave repressiva nei confronti degli autori di questi illeciti. La risposta della Chiesa, però, per quanto se ne possa esaltare la dimensione punitiva o afflittiva, resta sempre confinata (non può non restare confinata) in una dimensione prettamente spirituale o disciplinare, distinta, non solo dal punto di vista concettuale, da quella propria degli ordinamenti secolari. Non è, in altri termini, una valida alternativa agli strumenti repressivi di cui dispone lo Stato nella punizione di questi gravi illeciti<sup>55</sup>.

Non mancano letture delle vicende di questi anni inclini piuttosto ad additare come causa della debole risposta della Chiesa alla crisi dei preti pedofili la non corretta applicazione delle norme canoniche vigenti<sup>56</sup>.

Secondo altre letture, invece, non basta più limitarsi a segnalare alcuni evidenti errori, nell'applicazione delle norme canoniche vigenti, commessi in questi anni dalla gerarchia ecclesiastica – magari perché convinta, quasi sempre in buona fede, di dovere rimanere fedele, anche in una crisi di proporzioni planetarie, alla logica di stretta compenetrazione tra “giustizia” e “misericordia” tipica del sistema sanzionatorio dell'ordinamento canonico, intento, in primo luogo, al recupero morale e spirituale del delinquente, in nome della teologia del perdono e in virtù delle ineliminabili connessioni con la missione salvifica della Chiesa – ma bisogna prendere definitivamente atto che si è di fronte a un *limite intrinseco strutturale* dell'apparato

---

<sup>55</sup> Per questo tipo di considerazioni rinvio per tutti a P.S. Nash, *The Never-Ending Story? Or, Does the Roman Catholic Church Remain Vulnerable to Charges of Improper Handling of Clergy Child Sex Abuse?*, in *Oxford Journal of Law and Religion*, 2019, 1 ss., in part. 23 ss.

<sup>56</sup> Si veda, ad esempio, J.J. Coughlin, *The Clergy Sexual Abuse Crisis and the Spirit of Canon Law*, in *Boston College Law Review*, 2003, 977, secondo il quale «the crisis has resulted in part from a failure to respect and enforce the relevant provisions of canon law».

repressivo ecclesiastico, ad un difetto addebitabile *al sistema e alla sua natura*. Di ciò avrebbe cominciato ad acquisire consapevolezza lo stesso supremo legislatore canonico, che ha cercato, in questi ultimi tempi, di porre in qualche modo rimedio a tali problemi, non solo con specifici interventi riguardanti la legislazione di settore<sup>57</sup>, ma addirittura mettendo in cantiere e portando a compimento la riforma dell'intero libro VI del *codex iuris canonici* dedicato alle «sanzioni nella Chiesa».

Nella Costituzione apostolica con cui viene riformato il libro VI del codice di diritto canonico si legge: «In passato, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto esistente nella Chiesa tra l'esercizio della carità e il ricorso – ove le circostanze e la giustizia lo richiedano – alla disciplina sanzionatoria. Tale modo di pensare – l'esperienza lo insegna – rischia di portare a vivere con comportamenti contrari alla disciplina dei costumi, al cui rimedio non sono sufficienti le sole esortazioni o i suggerimenti. Questa situazione spesso porta con sé il pericolo che con il trascorrere del tempo, siffatti comportamenti si consolidino al punto tale da renderne più difficile la correzione e creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. È per questo che l'applicazione delle pene diventa necessaria da parte dei Pastori e dei Superiori»<sup>58</sup>.

E a proposito degli ampi poteri discrezionali di cui è titolare l'autorità ecclesiastica e che tipicamente connotano il sistema sanzionatorio della Chiesa, si sottolinea che «[è] stato pure seguito nella revisione il principio di ridurre i casi nei quali l'imposizione di una sanzione è lasciata alla discrezione dell'autorità, così da favorire nell'applicazione delle pene, *servatis de iure servandis*, l'unità ecclesiale, specie per delitti che maggiore danno e scandalo provocano nella comunità»<sup>59</sup>.

A parte queste novità, riguardanti l'«ordine» proprio di competenza della Chiesa, sono da segnalare altri interventi di riforma operati dallo stesso legislatore canonico e volti a promuovere un atteggiamento della gerarchia più incline alla «cooperazione» con l'autorità giudiziaria statale – ovviamente meglio «attrezzata» a combattere questi gravissimi reati – superando ogni pretesa di «autosufficienza» rispetto all'apparato repressivo statale<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> Si veda per tutti D. Milani, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una Chiesa ancora in affanno*, in *Revista General de Derecho canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 2019, 1 ss.

<sup>58</sup> Papa Francesco, Costituzione Apostolica *Pascite Gregem Dei* con cui viene riformato il libro VI del codice di diritto canonico, 23.5.2021. Le nuove norme sono in vigore dall'8 dicembre scorso.

<sup>59</sup> Papa Francesco, Costituzione Apostolica *Pascite Gregem Dei*, cit.

<sup>60</sup> Mi sia consentito rinviare ad A. Licastro, *Il whistleblowing e la denuncia degli abusi sessuali a danno dei minori nella Chiesa*, in *Whistleblowing e prevenzione dell'illegalità*, Atti del I Convegno annuale del Dipartimento di scienze giuridiche «Cesare Beccaria» - Milano, 18-19.11.2019, a cura di A. Della Bella e S. Zorzetto, Milano 2020, 387 ss. Secondo C. Cianitto, *op. cit.*, 200, un «dialogo sempre più stretto tra diritto penale secolare e diritto penale canonico pare necessario e impone all'ordinamento canonico un incremento della trasparenza nell'amministrazione della giustizia penale e un rafforzamento di aspetti quali la tutela della vittima. Ciò suggerisce un possibile sviluppo delle pene espiatriche che le avvicini alle pene accessorie e alle misure di sicurezza nell'ottica di una pena tesa alla prevenzione di ulteriori delitti (si pensi al divieto/obbligo di dimora) e

Anche queste considerazioni inducono indirettamente ad escludere che l'intervento punitivo dell'autorità ecclesiastica, nella gestione dei delitti sessuali del clero – cui la stessa autorità, peraltro, non sarebbe disposta a rinunciare ritenendo sufficiente le misure sanzionatorie irrogate dai tribunali statali – possa assorbire tutto il disvalore della condotta, tanto da rendere inutile o sproporzionato l'intervento repressivo dello Stato sul medesimo fatto.

# ILP